

COMUNE DI RAGUSA N°

di Raccolta

SCHEMA DI DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI MEDICO COMPETENTE DEL LAVORO IN OTTEMPERANZA AL D.LGS. 19 SETTEMBRE 1994, N.626 ED AL SUCCESSIVO D.LGS n. 242/96 E DI DIRIGENTE MEDICO PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DELLA PROTEZIONE CIVILE.

SCRITTURA PRIVATA

L'anno duemilasette il giorno _____ del mese di _____ negli uffici comunali di Corso Italia n.72,

TRA

L'Amministrazione Comunale di Ragusa rappresentata dal Dirigente dei 1" Settore, dott. Francesco Lumiera, nato a Vittoria il 14.05.1964, domiciliato presso la residenza comunale per le funzioni, che d'ora in poi sarà indicato semplicemente "L'AMMINISTRAZIONE", il quale interviene al presente atto in esecuzione della determinazione dirigenziale n._____ del_____

E

il dott. _____, nato a _____ il _____ e residente a _____
in via _____ (Cod. Fisc. _____)
iscritto all'albo professionale della Provincia di _____ al n. _____ che
d'ora in poi sarà indicato semplicemente "IL PROFESSIONISTA" si conviene e
stipula quanto segue:

ART. 1

L'Amministrazione affida al dott. _____ l'incarico di Medico competente del lavoro in ottemperanza ai D. Lgs. 19.09. 1994, n.626 ed al successivo D.Lgs. 242/96, nonché l'incarico di medico della sorveglianza sanitaria per la Protezione Civile.

L'incarico ha la durata di anni due con decorrenza dalla data del _____ e fino al _____. L'eventuale rinnovo dell'incarico, se ritenuto necessario dall'Amministrazione, avverrà alle stesse condizioni del presente disciplinare, rimanendo comunque facoltà dell'Amministrazione la nomina di altro Professionista anche alle medesime condizioni previste dallo stesso.

ART. 2

Il professionista svolgerà l'incarico secondo le direttive di legge.

Egli resta obbligato alla osservanza delle norme del D. Lgs. 19 settembre 1994 n.626, riguardante l'attuazione delle direttive CEE 891391 - 891654 - 891655 - 89/656 -901269 - 901270 - 90/394 - 901679 e successive modifiche ed integrazioni di cui al D.L.vo 242/96 ed ogni altra disposizione di legge vigente.

In particolare il professionista dovrà anche ottemperare ai seguenti adempimenti:

- collabora con l'Amministrazione Comunale e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8 dei D.L.vo 626/1994, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'Ente e delle situazioni a rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- partecipa alla programmazione dei controllo dell'esposizione dei lavoratori, alla elaborazione del Piano di sicurezza ed al suo aggiornamento (in collaborazione col Datore di Lavoro, dei Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Consulente tecnico in materia di sicurezza e dei Rappresentanti dei lavoratori);
- effettua gli accertamenti sanitari, le visite mediche preventive e periodiche avvalendosi, se necessario, del supporto di esami ematochimici e diagnostici complementari e di eventuali consulenze specialistiche mirate a rischi specifici, esprime i giudizi di idoneità al lavoro ed espleta le problematiche medico-legali collegate (denunce di malattie professionali, etc..) così come previsto dall'art. 16 del D.L.vo 626/94;
- istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso l'Ente con salvaguardia del segreto professionale;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività;
- fornisce informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; -
- informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e ne rilascia copia della documentazione all'interessato;
- comunica, in occasione delle riunioni previste dalle vigenti norme, ai rappresentanti per la sicurezza i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sui significato di detti risultati;
- collabora per la predisposizione del servizio di pronto soccorso ed alla attività di formazione ed informazione di cui ai capo VI dei D.L.vo 626/94;
- congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori; in ogni caso durante il periodo di incarico verrà svolta una riunione complessiva per ogni presidio in ordine a Sicurezza e Igiene sul lavoro e, nel caso, altre riunioni, per un massimo di due, sotto esplicita richiesta del Rappresentante dei lavoratori;
- fornisce resoconto trimestrale circa l'attività svolta.

Per quanto concerne l'incarico di medico per la sorveglianza sanitaria della Protezione Civile e per il funzionamento dell'ambulanza in dotazione a questo Servizio il medico si occuperà:

- a) effettuare le visite mediche per i giudizi di idoneità alla mansione specifica provvedendo alla sorveglianza sanitaria degli addetti volontari della Protezione Civile;

- b) tenere i corsi di informazione e formazione del personale per un totale annuo di 20 ore, in riferimento sia al primo soccorso e sia ai compiti sanitari specifici di addetto agli interventi sanitari di emergenza, con effettuazione di prove pratiche;
- c) Essere responsabile come Direttore Sanitario dell'ambulanza di tipo b) in possesso della protezione Civile del Comune e il coordinamento per tenerla sempre in efficienza e pronta all'uso del trasporto degli infermi. Tale compito consiste nel controllare periodicamente, due volte alla settimana la sua efficienza in concorso con il responsabile della Protezione Civile;
- d) Fornisce resoconto trimestrale dell'attività svolta.

L'incarico dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati, atti ad individuare compiutamente gli adempimenti succitati. L'incarico dovrà essere svolto e gli adempimenti succitati espletati in tutte le strutture di pertinenza del Comune anche in locali in uso provvisorio.

ART. 3

L'Amministrazione Comunale metterà a disposizione del Medico Competente, in uno o più siti di pertinenza, un locale adatto, luminoso, ben aerato, silenzioso e dotato di idonea attrezzatura, che consenta di effettuare le visite e gli esami diagnostici complementari con la salvaguardia del decoro e della necessaria privacy, che sarà utilizzato anche come camera di pronto soccorso, la cui dotazione verrà elaborata dal Professionista.

L'Amministrazione fornirà inoltre al Professionista tutta la collaborazione prevista per legge, ivi compresa l'esecuzione degli accertamenti diagnostici collaterali necessari per l'emissione del giudizio di idoneità, anche stipulando apposite convenzioni con laboratori di analisi, studi di radiologia o medici specialisti, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.Lgs. 626/94, fornirà tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'attività del Professionista (elenco del personale e relative mansioni, ciclo lavorativo, ecc.) compresa la collaborazione di tutti gli Uffici competenti per la programmazione dell'attività di sorveglianza e interventi sui luoghi di lavoro. Sarà obbligo di ciascun datore di lavoro informare tempestivamente il professionista di ogni variazione nell'assetto organico che possa influire sul programma e sulla attività di controllo sanitario e comunicare ogni modifica strutturale dei luoghi di lavoro o della dotazione strumentale, compresa ogni variazione nella dislocazione in essi dei dipendenti.

L'Amministrazione consentirà al Professionista il libero accesso nei luoghi di lavoro in qualunque momento di apertura degli uffici e, se richiesto, anche oltre tale orario.

ART. 4

Sono a carico del Professionista e compresi nel compenso previsto dalla presente convenzione:

- le visite mediche preventive e/o periodiche per tutti i dipendenti;
- l'istituzione, e/o l'aggiornamento della cartella sanitaria e la compilazione di tutta la documentazione necessaria al perfezionamento della pratica per tutti i dipendenti;
- l'onere dei materiali e delle attrezzature mediche strumentali, occorrenti all'espletamento delle attività di propria competenza, nonché l'onere per eventuale personale di assistenza di cui intendesse avvalersi.

ART. 5

Ove esista la problematica rumore il professionista valuterà la funzione uditiva dei dipendenti esposti con esame audiometrico tonale. Il professionista valuterà inoltre la funzionalità respiratoria dei dipendenti esposti alla relativa problematica con esame spirometrico.

ART. 6

Per le prestazioni effettuate al professionista verrà erogata la somma di:

- € 38,73 per ogni visita medica psico attitudinale ad un determinato lavoro (art. 17 D.Lgs. 626/94) con giudizio di idoneità alla mansione specifica ed aggiornamento o istituzione (vedi visita preassuntiva art. 16/2a) della cartella sanitaria e di rischio.

Se per la definizione del giudizio di idoneità alle mansioni il professionista si dovesse ausiliare dell'esecuzione delle spirometrie e della audiometria, gli verrà erogata la somma di € 20,65 per ciascuno esame. Per l'esecuzione di tali esami il professionista si impegna ad usare apparecchiature in suo possesso.

- € 51,64 per ogni ora, durante la visita ed il sopralluogo previsto dall'art.17 D.L. 626/94 (come modificato art. 1 Decreto 16.01.1997).
- € 51,64 per ogni ora dedicata all'attività dei Corsi di Formazione e di informazione dei lavoratori.

Per le prestazioni collegate alla sorveglianza per la Protezione civile al professionista verrà erogata la somma di:

- € 40,00 per ogni visita medica per i giudizi di idoneità alla mansione specifica provvedendo alla sorveglianza sanitaria degli addetti volontari della Protezione Civile;
- € 80,00 per ogni ora di corso di informazione e formazione del personale della Protezione Civile, in riferimento sia al primo soccorso e sia ai compiti sanitari specifici di addetto agli interventi sanitari di emergenza, con effettuazione di prove pratiche;
- € 400,00 al mese per essere responsabile come Direttore Sanitario dell'ambulanza di tipo b) in possesso della protezione Civile del Comune e il coordinamento per tenerla sempre in efficienza e pronta all'uso del trasporto degli infermi. Tale compito consiste nel controllare periodicamente, due volte alla settimana la sua efficienza in concorso con il responsabile della Protezione Civile.

I suddetti compensi si intendono al lordo della ritenuta d'acconto fiscale.

Con il pagamento dei superiori compensi il Professionista si intenderà retribuito anche di tutte le altre attribuzioni che rientrano nell'incarico del Medico competente per legge e in base al presente disciplinare.

La somma impegnata in via presuntiva per retribuire il Professionista ammonta per l'intero periodo a € 64.000,00 (€ 32.000,00 annue, di cui € 24.000,00 per l'incarico di Medico competente del lavoro ed € 8.000,00 per il Dirigente Medico della Protezione Civile).

La superiore somma di € 64.000,00 è indicativa, potendo la misura dei compensi effettivamente e complessivamente da corrispondere in base alle superiori tariffe variare in più o in meno.

Sarà cura del professionista, nel caso che nel corso del periodo stabilito fosse superato il limite di spesa sopra indicato di € 64.000,00, di richiedere preventivamente al Dirigente del Settore 1° l'adozione di formale atto di impegno di spesa.

ART. 7

Rimangono a carico dell'Ente:

- gli esami ematochimici e Rx- che dovranno essere effettuati presso ambulatori di analisi all'uopo attrezzati e specializzati e la cui scelta dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione;
- Eventuali esami specialistici che il Professionista riterrà necessario effettuare.
- i libretti sanitari individuali e di rischio, gli stampati ed il materiale di cancelleria.

ART. 8

Il professionista è tenuto a presentare all'amministrazione relazione trimestrale del lavoro svolto con valutazione quantitativa e qualitativa del lavoro effettuato.

I libretti sanitari e tutti gli atti della sorveglianza sanitaria, eventuali esami (clinici e strumentali - consulenza esterna ecc.) saranno custoditi dal Comune e saranno aggiornati dal professionista durante l'esecuzione della sorveglianza sanitaria.

Il giudizio di idoneità potrà essere correlato all'esecuzione di esami clinici, strumentali o consulenze esterne, per cui il professionista si impegna all'esecuzione di tale giudizio entro 15 giorni dalla ricezione in Comune degli accertamenti sanitari richiesti. Per quanto riguarda le penalità in caso di inadempienza si procederà secondo quanto previsto dal Codice di Procedura Civile.

La relazione trimestrale conterrà:

- 1 - indicazione quantitativa dei controlli sanitari e degli accertamenti complementari effettuati, con elenco delle eventuali visite specialistiche richieste;
- 2 - una valutazione dello stato di attuazione dell'attività di sorveglianza sanitaria all'interno dell'Amministrazione;
- 3 - l'esito dei controlli ai luoghi di lavoro previsti dall'art. 17, lettera H del D.Lgs. 626/94;
- 4 - elencazione delle misure di sicurezza necessarie ad eliminare eventuali situazioni di rischio riscontrate nel corso delle visite o delle altre attività espletate.
- 5 - L'attività svolta per la sorveglianza sanitaria della Protezione Civile.

ART. 9

Il professionista si obbliga di introdurre negli elaborati, anche se già presentati, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti, che si rendessero necessari, e che gli competono, per la definitiva approvazione da parte degli uffici ed enti competenti, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

ART. 10

Il recesso dall'incarico da parte del Professionista comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni o le sanzioni provocati a quest'ultima da tale recesso. L'eventuale recesso del Professionista per inottemperanza da parte dell'Amministrazione, degli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni, dovrà essere dettagliatamente motivato e relazionato e comporterà la corresponsione dell'onorario maturato sino alla data in cui si è manifestata la controversia.

ART. 11

Le somme per onorario dovute in virtù della presente convenzione, verranno corrisposte secondo le seguenti modalità:

Alla fine di ogni trimestre verrà corrisposta la somma al lordo delle ritenute di acconto prevista dal numero di prestazioni effettuate (visita medica, esami spirometrici, esami audiometrici e sopralluoghi presso i vari ambienti di lavoro) dietro presentazione di relazione circa gli adempimenti effettuati ed attestazione di regolare esecuzione da parte degli uffici Comunali competenti che in ogni momento avranno facoltà di controllare l'operato del professionista incaricato.

Le somme dovute al Professionista saranno versate a seguito di presentazione di fattura ed entro giorni 30 dalla data di presentazione.

ART. 12

I compensi previsti per le prestazioni del Professionista descritte all'art. 6, sono comprensivi di tutte le spese per lo svolgimento dell'incarico come sopra descritto nonché delle eventuali spese di visto parcella ad esclusione di quelle di cui all'art. 7.

ART. 13

Gli elaborati resteranno di proprietà dell'Amministrazione, fatto salvo il rispetto delle vigenti normative in materia di Medicina del Lavoro e tenuto conto che i documenti sanitari sono coperti da segreto professionale, venendo consegnati dal Professionista in busta chiusa e sigillata e archiviati al Comune.

ART. 14

Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dall'Amministrazione tra gli avvocati dello Stato o tra i componenti dell'Ufficio legislativo e legale della Regione con la qualifica di avvocato, uno dal professionista ed il terzo da designarsi d'intesa tra le parti o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale competente.

ART. 15

Sono a carico dei professionista tutte le spese del presente atto e le consequenziali, nonché le imposte e tasse nascenti delle vigenti disposizioni.

ART. 16

Ai fini fiscali si dichiara che l'ammontare presuntivo degli onorari spettanti ammonta a € 64.000,00, al lordo di contributi ed oneri.

ART. 17

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono il domicilio:

- il dott. Francesco Lumiera nella qualità di Dirigente del Settore I e per la carica ricoperta presso il Palazzo Comunale di Corso Italia , n. 72;
- il dott. _____

ART. 18

La presente convenzione è senz'altro impegnativa per il professionista mentre diventerà tale per l'Amministrazione soltanto dopo la prescritta definitiva approvazione degli Organi competenti.

IL PROFESSIONISTA

PER L'AMM.NE COMUNALE